

Oggetto: tutela per l'utilizzo e l'esposizione in attività di spettacolo ed intrattenimento pubblico di animali

MOZIONE

Ex art. 109

L'ASSEMBLEA DI ROMA CAPITALE

PREMESSO CHE

- Roma Capitale riconosce il valore sociale, ricreativo, culturale e pedagogico dell'attività circense basata sull'impegno e bravura artistica della persona, libera da ogni forma di imposizione o costrizione sulla natura;
- Roma Capitale riconosce che la vita degli animali nel circo è incompatibile con le loro caratteristiche etologiche e al contrario, è apprezzabile e fonte di divertimento condivisibile da tutti la visione dell'espressione delle abilità umane negli spettacoli del circo, attività volontaria e non coatta;
- la frequentazione dei bambini in circhi in cui vengono impiegati animali non permette la conoscenza della realtà animale, costituendo per la comunità veicolo di educazione al non rispetto per gli esseri viventi, inducendo al disconoscimento dei messaggi di sofferenza, ostacolando lo sviluppo dell'empatia, fondamentale momento di formazione e crescita, e sollecitando una risposta incongrua, divertita e allegra, alla pena, al disagio, all'ingiustizia;

VISTO

- la Dichiarazione Universale dei Diritti degli Animali , sottoscritta il 15/10/1978 a Parigi su iniziativa UNESCO, la quale cita all'Art. 4: "ogni animale che appartiene a una specie selvaggia ha il diritto di vivere libero nel suo ambiente naturale terrestre, aereo o acquatico e ha il diritto di riprodursi; ogni privazione di libertà anche se a fini educativi, è contraria a questo diritto", e all'art. 10 "nessun animale deve essere usato per il divertimento dell'uomo; le esibizioni di animali e gli spettacoli che utilizzano animali sono incompatibili con la dignità dell'animale";
- la Convenzione (C.I.T.E.S. Convention on International Trade of Endangered Species) che regola il commercio internazionale delle specie animali e floreali in via di estinzione, sottoscritta a Washington il 3 marzo 1973 ed emendata a Bonn il 22 giugno 1979;
- la Legge 19 dicembre 1975, n. 874 che ratifica la Convenzione di Washington;
- il D.M. del 31 dicembre 1979 "Convenzione di Washington sul commercio delle specie animali e vegetali in via di estinzione";

- la L. n° 503 del 5.5.1981 di ratifica ed esecuzione della Convenzione di Berna relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa del 19.9.1979;
- l'art. 50 del D. Lgs n. 267 del 18 agosto 2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- la L. n. 189 del 20 luglio.2004 – "Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impegno degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate", che punisce chiunque maltratti gli animali contravvenendo alle loro caratteristiche etologiche;
- il Regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il Regolamento (CE) n. 1255/97;
- l'art. 1 del R.D. n. 611 del 12 giugno 1913 sulla protezione degli animali;
- l'art. 823 del C.C. che attribuisce all'autorità amministrativa la tutela dei beni che fanno parte del demanio pubblico;
- il Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con R.D. n. 773 del 18 giugno 1931;
- la Circ. 20 dicembre 1999 n. 559 concernente il Regolamento di esecuzione T.U.L.P.S. , approvato con R.D. n. 635 del 6 maggio 1940;
- il T.U. delle Leggi Sanitarie approvato con R.D. n. 1265 del 27 luglio 1934;
- il D.P.R. n. 320 dell' 8 febbraio 1954 "Regolamento di Polizia Veterinaria";
- la Legge 18 Marzo 1968, n. 337 – "Disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante";
- l'art. 3 del D.P.R. 31 marzo 1979 che, tra l'altro, attribuisce ai comuni la funzione di vigilanza sull'osservanza delle Leggi e dei regolamenti generali e locali, relativi alla protezione degli animali e alla difesa del patrimonio zootecnico;
- la circolare del Ministro della Sanità n. 29 del 5 novembre 1990 "Animali selvatici ed esotici in cattività – Vigilanza Veterinaria Permanente. Legge 23 dicembre 1978 n. 833";
- la L. n. 150 del 7 febbraio 1992 che disciplina i reati relativi all'applicazione in Italia della Convenzione di Washington, di cui alla legge n. 874/1975, e del Regolamento CEE n. 3626/1982;
- il D.L. n. 2 del 12 gennaio 1993 che modifica ed integra la legge n. 150/1972, convertito con modificazioni dalla legge 13 marzo 1993 n. 59;
- il Decreto del Ministero dell'Ambiente 19 aprile 1996 recante l'elenco delle specie animali che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica e di cui è proibita la detenzione;

- la L. 9 dicembre 1998, n. 426 "Nuovi interventi in campo ambientale;
- le "Linee Guida per il mantenimento degli animali nei circhi e nelle mostre itineranti", come aggiornate dalla Commissione Scientifica CITES in data 13 aprile 2006;

CONSIDERATO CHE

- è necessario fornire indicazioni aggiuntive ai criteri già elaborati, al fine di chiarire aspetti controversi o incompleti e di integrare le precedenti linee guida, estendendone l'ambito di applicazione anche ad altre specie animali;
- è necessario proporre un protocollo operativo alle amministrazioni locali da adottare per il rilascio delle autorizzazioni all'attendamento dell'attività circense presso i Comuni Italiani;
- nella legislazione sopraccitata e soprattutto nelle Linee Guida emanate dalla Commissione Scientifica CITES del Ministero dell'Ambiente, viene sottolineato che, nei confronti di alcune specie animali in particolare, il modello di gestione risulta incompatibile con la detenzione al seguito degli spettacoli itineranti;
- la stessa Commissione Scientifica CITES, in data 20 Gennaio 2006, ha stabilito che le barriere elettrificate, pur essendo un sistema largamente usato per recintare spazi esterni destinati ad ospitare gli animali dei circhi come mezzo per il contenimento degli animali pericolosi, non possano essere considerate sufficienti a garantire l'incolumità pubblica intesa come contatto con il personale addetto ed in seconda istanza come contatto esterno in caso di fuga degli animali dalle aree autorizzate, in particolar modo per gli esemplari di grande taglia e potenzialmente pericolosi;
- c'è mancanza di normative specifiche che definiscano protocolli operativi finalizzati al controllo delle malattie infettive e diffuse che possono interessare i rettili, a differenza di altre classi di animali;

TUTTO CIO' PREMESSO

L'ASSEMBLEA DI ROMA CAPITALE

IMPEGNA IL SINDACO E LA SUA GIUNTA

- a vietare in modo assoluto sul territorio di Roma Capitale l'utilizzo e l'esposizione in attività di spettacolo ed intrattenimento pubblico di animali appartenenti a specie selvatiche ed esotiche tutelate dalla Commissione Scientifica CITES del 2006 in merito alla detenzione di specie il cui modello gestionale non è compatibile con la detenzione in una struttura mobile;

- per quanto concerne gli animali appartenenti a specie selvatiche ed esotiche, a consentire l'attendamento esclusivamente ai circhi - aventi al seguito animali appartenenti alle seguenti specie - nel rispetto dei requisiti strutturali sotto indicati:
 - Elefanti: ricoveri coperti che garantiscano almeno 30 mq di posta individuale, almeno 15 gradi centigradi di temperatura ambiente, forniti di lettiera in paglia secca, su superfici facili da asciugare e dotate di un adeguato drenaggio di acqua e urine. Deve sempre essere loro garantita la possibilità di sdraiarsi su di un lato. Catene rivestite di materiale morbido, ed utilizzate solo durante il trasporto. Devono avere la possibilità di fare il bagno o, in alternativa, di avere docciature durante il periodo estivo. Deve essere loro garantito libero accesso ad un area esterna delle dimensioni di almeno 400 metri quadrati fino a 4 esemplari, ampliata di 100 mq per ogni individuo in più. Presenza di tronchi per lo sfregamento e rami per il gioco.
 - Grandi felini (leone, tigre, leopardo, giaguaro): ricovero di almeno 15 mq per un esemplare, ampliata di 8 mq per individuo in più, con altezza minima di 2,5 m. Non più di 4 animali per gabbia. Possibilità di sottrarsi alla vista. Presenza di tavole ad altezze differenti e pali per lo sfregamento e per l'affilatura delle unghie. Possibilità di accesso a struttura esterna, con fondo in terreno naturale, di almeno 80 mq per 1-4 esemplari, fornita di pali, palloni, legni sospesi od altre strutture per il gioco. Per giaguari e tigri possibilità di sguazzare nell'acqua. Per giaguari e leopardi possibilità di arrampicarsi. Si rammenta che il leopardo non può essere utilizzato in spettacoli combinati con leoni e tigri, suoi potenziali nemici.
 - Zebre, Camelidi (cammello, dromedario, vigogna, guanaco, alpaca, lama): ricoveri di 12 mq per ogni individuo, forniti di lettiera in paglia e di oggetti per stimolare l'interesse degli animali. Per la zebra almeno 12 gradi centigradi di temperatura ambiente. Spazio esterno di 150 mq fino a 3 esemplari, ampliata di 25 mq per capo in più. Possibilità di separazione in caso di incompatibilità di specie o di sesso (ad esempio per i maschi adulti). Gli animali non devono essere legati a pali. Se lo spazio esterno è unico deve esserne garantito l'utilizzo ad ogni esemplare per almeno 8 ore al giorno. Possibilità di accesso ad area protetta dal vento e dalle intemperie.
 - Bisonti, Bufali ed altri bovidi: ricoveri di 25 mq per animale. Spazio esterno di 250 mq fino a tre esemplari, ampliata di 50 mq per capo in più. Gli animali non devono essere legati a pali.
 - Struzzi e altri ratiti: recinti di almeno 250 mq fino a tre capi, ampliati di 50 mq per capo in più. Possibilità di accesso a tettoia o stalla di 6 mq per un capo, di 12 mq da due capi in su;
- fatti salvi i divieti ad obbligare comunque i circhi attendati sul territorio di Roma Capitale con al seguito animali appartenenti a specie selvatiche ed esotiche di:

- a) Assicurare che i ricoveri degli animali al seguito siano contenuti in un perimetro recintato che impedisca l'entrata di persone non autorizzate e limiti il rischio di fuga degli animali;
 - b) Disporre di un piano di emergenza in caso di fuga degli animali appartenenti alle specie pericolose per la salute e l'incolumità pubblica ai sensi dell'articolo 6 della Legge 150/1992;
 - c) Assicurare l'assistenza veterinaria agli animali al seguito;
 - d) Non mantenere vicine specie fra loro incompatibili per motivi di competizione (per differenza di età e per gerarchie sociali), di sesso, di rapporto preda-predatore;
 - e) Non utilizzare il fuoco negli spettacoli con animali;
 - f) Non utilizzare gli animali prelevati in natura;
 - g) Vietare l'attendamento in ogni caso qualora gli spazi a disposizione degli animali non corrispondano alle misure minime richieste e/o non siano conformi alle richieste di legge e della presente mozione.
- a far si che la struttura che fa domanda di attendamento presso Roma Capitale si attenga alle seguenti disposizioni:
 - a) Le domande, redatte su carta legale, devono essere presentate entro il 31 Dicembre dell'anno in corso per l'attività da svolgere nell'anno successivo;
 - b) Il periodo di installazione dei circhi equestri è quello compreso tra il 1 Novembre ed il 10 Gennaio di ogni anno, non verrà rilasciata più di una concessione all'anno con precedenza dei circhi senza animali su quelli con animali;
 - c) Nelle domande dovranno essere specificati:
 - i. il cognome e nome del richiedente, titolare della licenza d'esercizio;
 - ii. la precisa denominazione del complesso che si intende impiantare;
 - iii. la residenza o sede legale, il numero di codice fiscale o partita IVA del titolare della licenza;
 - iv. le dimensioni del tendone, degli ingressi coperti, della biglietteria, delle gabbie, delle scuderie e di ogni altro ingombro;
 - v. le dimensioni dell'area occupata dalle carovane abitative e dei carriaggi per i quali si richiede l'autorizzazione alla sosta;
 - vi. il periodo richiesto per lo svolgimento dell'attività con la precisazione della data di inizio e fine rappresentazioni.
 - d) Alla domanda dovrà essere sempre allegata:
 - i. fotocopia autenticata della licenza d'esercizio;
 - ii. fotocopia autenticata dell'idoneità alla detenzione degli animali ed elenco degli animali autorizzati, integrato da autodichiarazione, in caso di variazioni rispetto all'autorizzazione;

- iii. fotografia a colori dello chapiteux che si intende installare;
 - iv. autodichiarazione attestante il diametro dello chapiteux, il numero dei posti a sedere ed il numero del personale impiegato nell'anno precedente e per il quale sono stati versati i relativi contributi. Tale autodichiarazione è indispensabile al fine di determinare la categoria del complesso circense, di cui all' art 35 del Regolamento per la Disciplina delle Attività dello Spettacolo Viaggiante e dei Circhi Equestri summenzionato;
- a far subordinare l'autorizzazione all'installazione del complesso circense all'osservanza della seguente condizione, che dovrà essere soddisfatta almeno 20 giorni prima dell'effettiva occupazione:
 - a) aver stipulato fideiussione bancaria o assicurativa di Euro 6.000,00 per i complessi di Classe 1 e di Euro 3.000,00 per gli altri complessi a titolo di cauzione. Contestualmente si dovrà trasmettere all'Ufficio Comunale competente;
 - b) dichiarazione attestata che nessun animale è stato prelevato in natura;
 - c) dichiarazione che attesta la capacità di assicurare l'assistenza veterinaria oppure dichiarare il nominativo del medico veterinario che assicura l'assistenza veterinaria;
 - d) planimetria con data e firma a cura di tecnico abilitato;
 - e) piano di emergenza in caso di fuga di animali pericolosi;
 - f) copia dell'autorizzazione prefettizia ai sensi dell'art. 6 L.150/92 relativa agli animali che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica;
 - g) dichiarazione del legale rappresentante del circo che non ha ricevuto condanne o rinvii a giudizio per maltrattamento di animali;
 - h) copia della Polizza Assicurativa R.C. e relativa quietanza valida per il periodo d'insediamento;
 - a non ritenere valide e respingere le domande prive della suesposta documentazione, incomplete dei dati richiesti, inviate e/o integrate oltre i termini fissati. Le domande regolarmente pervenute formeranno un elenco in relazione alla data di presentazione, fatto salvo quanto disposto ai successivi articoli. Detto elenco verrà stilato a cura del competente Ufficio Comunale entro il 1° Marzo dell'anno per il quale è richiesta la concessione e prontamente comunicato agli aventi diritto;
 - a disporre inoltre:
 - a) che le violazioni alla presente ordinanza comportino la cessazione immediata dell'attività e/o l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi;
 - b) che in sede di sopralluogo preventivo, presso l'area circense, da parte degli organi competenti al rilascio del nulla osta all'autorizzazione, di cui all'art. 38 del Regolamento Disciplina Spettacoli Viaggianti, qualora si riscontrasse che le strutture di detenzione

degli animali non fossero adeguate a quanto prescritto, nel caso in cui tali carenze non siano sanabili in tempi brevi con adeguate prescrizioni, non sarà rilasciato il suddetto nulla osta;

- c) che nel caso in cui una delle violazioni indicate dalla presente ordinanza sia accertata a carico di un circo una volta autorizzato, gli organi accertanti richiederanno a Roma Capitale, se i tempi lo consentono, la revoca dell'autorizzazione all'attività circense e nelle more della stessa procederanno alla ingiunzione della sospensione dell'attività circense in toto o limitatamente alla struttura inadeguata;
- d) che gli autori delle violazioni non potranno richiedere la concessione di attendamento per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di accertamento delle violazioni stesse;
- e) che in caso di documentazione insufficiente o mancante può essere respinta la domanda di attendamento, previa richiesta di completamento da effettuare ai sensi dell'art. 6 della 241/90. Per le dichiarazioni mendaci si seguirà la procedura di legge;
- f) che fatte salve eventuali normative speciali e qualora il fatto non costituisca illecito penale, le violazioni alla presente ordinanza saranno accertate dal Servizio Veterinario, dal Corpo di Polizia Municipale, dagli organi a ciò preposti per legge o regolamento, nonché dalle guardie zoofile volontarie che opereranno sotto il coordinamento del preposto ufficio per il Welfare Animale di Roma capitale.

Roma, 28 gennaio 2014

Il Consigliere del Gruppo Capitolino "M5S"

Enrico Stefano

